



Articolo 30

Spogliatoi

- ¹ Ai lavoratori deve essere messo a disposizione un numero di spogliatoi sufficiente e adeguato alle circostanze, per cambiare e posare gli abiti. Questi spogliatoi vanno sistemati, se possibile, in locali sufficientemente ventilati e destinati unicamente a tal fine.
- ² Ad ogni lavoratore va messo a disposizione un armadio sufficientemente spazioso e aerato oppure un guardaroba aperto e un cassetto con serratura. All'occorrenza gli abiti di lavoro devono essere asciugati e conservati separatamente dagli abiti d'uscita.

Per l'allestimento degli spogliatoi, oltre alle normali esigenze secondo l'articolo 29 OLL 3, si devono osservare provvedimenti specifici di protezione. Tra questi, ad esempio, la scelta di un luogo adatto nelle aziende in cui i dipendenti sono esposti a temperature elevate; si dovranno evitare grandi scarti di temperatura lungo il percorso verso gli spogliatoi ed i lavabi (rischio di raffreddore). Gli spogliatoi, per quanto detto, oltre a trovarsi nello stesso edificio, devono essere ubicati in prossimità dei posti di lavoro.

Condizioni più difficili si incontrano spesso sui cantieri. I requisiti degli spogliatoi in queste particolari situazioni sono indicati nei commenti all'articolo 29 capoverso 1 OLL 3.

Capoverso 1

Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando devono indossare indumenti di lavoro specifici.

Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, gli armadi per gli indumenti di lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. In presenza di condizioni particolari, possono essere necessarie - per es. per motivi di radioprotezione - installazioni speciali, come spogliatoi e lavabi riservati ai lavoratori determinati, oppure due diversi locali per gli indumenti privati e quelli di lavoro separati da lavabi e docce.

La capacità degli spogliatoi deve essere proporzionata al numero dei lavoratori che li utilizzano contemporaneamente ed alla durata di tale utilizzazione. Quest'ultima durata dipende dal tipo di lavoro, dal grado di insudiciamento del personale occupato e degli abiti di lavoro, dalla necessità e dalla frequenza del cambio di indumenti per motivi igienici e di produzione. Gli spogliatoi devono essere ubicati in locali facilmente accessibili, di grandezza sufficiente e dotati di sufficiente aerazione.

La pianta dei locali adibiti a spogliatoi con lavabi deve essere dimensionata in modo che, anche con gli sportelli degli armadi aperti, vi sia sufficiente posto per lavarsi e per cambiarsi (almeno 0,8 m² di superficie lorda per persona, nella quale non sono compresi i lavabi). Se, a causa dell'orario flessibile di lavoro, si può essere sicuri che solo una parte del personale è presente contemporaneamente negli spogliatoi, se ne potrà tener conto nel dimensionamento degli stessi.

E' ammesso allestire spogliatoi per il personale nei locali della protezione civile. I requisiti minimi a cui devono soddisfare questi locali sono fissati dall'Ufficio federale della protezione civile (v. ricapitolazione in appendice).

Per motivi igienici, i locali della protezione civile non sono raccomandabili per l'allestimento di grandi spogliatoi (più di 50 persone); in tali casi, sono indispensabili provvedimenti supplementari in grado di garantire condizioni igieniche impec-



cabili; tra questi si possono annoverare i provvedimenti in materia di aerazione: la ventilazione degli armadi per gli indumenti, ad esempio.

I locali adibiti a spogliatoi non dovrebbero servire ad altri scopi. Si può tuttavia rinunciare a locali specialmente adibiti a spogliatoi, quando il numero dei lavoratori occupati è piccolo, ed il cambio degli indumenti è di regola inutile perchè i vestiti non vengono sporcati durante il lavoro. Questo caso si presenta nelle attività d'ufficio. Condizioni particolari si presentano anche nelle piccole aziende artigianali, nelle quali può essere necessaria un'utilizzazione flessibile dei locali. Se il personale è ridotto, si possono adottare misure sostitutive equivalenti.

Gli spogliatoi senza finestre devono poter essere ventilati meccanicamente con espulsione dell'aria all'aperto. L'intensità della ventilazione dipende dalla eventuale necessità di essiccare gli abiti. Si dovrà anche tener conto del tipo e del grado di insudiciamento del lavoro. Un ricambio dell'aria effettuato 4 - 8 volte ogni ora permette di raggiungere condizioni igieniche soddisfacenti; la ventilazione meccanica può essere a funzionamento continuo o intermittente.

Gli spogliatoi senza finestre devono disporre di una illuminazione di sicurezza indipendente dalla rete di distribuzione; negli spogliatoi di piccole dimen-

sioni o frequentati da poche persone è ammessa, al posto dell'illuminazione di sicurezza, una marcatura fosforescente purché non siano presenti particolari pericoli.

Per cambiarsi di abito, gli spogliatoi saranno muniti di sedili.

Capoverso 2

L'armadio per i vestiti deve offrire, in profondità, posto per una stampella e, in altezza, posto per il cappotto ed il cappello (dimensioni minime in pianta: 30 x 50 cm). L'armadio deve poter essere sufficientemente aerato. Se l'attrezzatura per la conservazione degli indumenti è aperta, ogni lavoratore deve disporre di un armadietto munito di serratura per il deposito di oggetti personali quali borsellino, portafoglio o borsetta.

Gli indumenti che si inumidiscono o si bagnano durante il lavoro, ad esempio durante i lavori all'aperto, devono poter essere asciugati. In presenza di forte insudiciamento, o di depositi nauseabondi, o di sostanze pericolose per la salute, gli indumenti di lavoro devono essere tenuti separati da quelli privati.

Sono pratici i dispositivi per appendere i vestiti bagnati, specialmente soprabiti, ed i portaombrelli.